

TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORDATARIE

Proc. Unit. n. 224-1/2023 R.G. (Ristrutturazione dei debiti): GENTILE Filippo e GUCCIONE Rosalba

Giudice delegato: dott.ssa Floriana Lupo

Gestore della crisi: Dott. Giuseppe Aprile (O.C.C. - Commercialisti Palermo)

Il Giudice

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII depositata in data 2 novembre 2023 da Gentile Filippo, nato a [REDACTED] e Guccione Rosalba nata a [REDACTED], entrambi residenti a [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Volpe (ettorevolpe@pec.it); letti i chiarimenti resi - su sollecitazione dell'Ufficio - in data 23 novembre 2023; letta la relazione del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'"Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo" - dott. Giuseppe Aprile - contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII; letta, infine, la Relazione depositata dal dott. Giuseppe Aprile n.q. in data 15 gennaio 2024 con la quale rappresenta che, in data 22.12.2023, Agenzia delle Entrate - Riscossione ha precisato che essendo un Ente di Riscossione non ha alcuna potestà di fornire il proprio consenso ad alcuna proposta che riguardi somme iscritte a ruolo ed assimilate e che, in pari data, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i crediti già iscritti a ruolo a carico sono così suddivisi: Sig. Gentile Filippo, euro 4.046,62 oltre interessi ed oneri accessori; Sig.ra Guccione Rosalba, euro 775,16 oltre interessi ed oneri accessori. Tali debiti risultano già inseriti nella proposta formulata dal debitore; rilevato, inoltre, che il dott. Aprile n.q. dichiara di avere ricevuto le osservazioni trasmesse dall'avv. Luigi Abbate nell'interesse di ITACA SPV Srl, nonché dall'avv. Fabio Civale nell'interesse di IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.; lette le osservazioni svolte nell'interesse di ITACA SPV Srl e di IBL Banca; rilevato, in particolare, che IBL Banca ha recisamente contestato l'ammissibilità della proposta depositata dai ricorrenti e, segnatamente, ha segnalato:



- la carenza di presupposti di ammissibilità e proponibilità della proposta rilevando, innanzitutto, l'inesistenza dello "stato di sovraindebitamento" in capo a Gentile Filippo;
- l'insussistenza del requisito della meritevolezza;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio in relazione 1) all'assunzione delle obbligazioni con "la prospettiva di poterle adempiere"; 2) allo svolgimento di una adeguata valutazione delle proprie capacità reddituali, tale da far desumere la sussistenza di un rapporto proporzionale tra l'entità dei debiti assunti e il proprio patrimonio; 3) ai motivi per cui Gentile Filippo ha ritenuto necessario concludere il finanziamento con IBL, pur conscio di non poter contare su ulteriori sostegni economici;
- la sussistenza di palesi atti in frode ai creditori (in particolare, ad IBL), posti in essere dal Sig. Gentile;
- nel merito: la non fattibilità del piano;

letta, infine, la memoria difensiva del 12 gennaio 2024 dell'avv. Ettore Volpe, allegata alla relazione del gestore della crisi del 15 gennaio 2024;

tenuto conto che, l'art. 70 CCII non prevede espressamente la fissazione dell'udienza dopo la fase del contraddittorio scritto disposto ai sensi dell'art. 70 commi III e VI;

ritenuto che, tuttavia, l'art. 70 comma VII CCII, nel prevedere che il giudice delegato risolva ogni contestazione prima di procedere con la eventuale omologa del piano, non esclude la possibilità che questi possa stimolare il contraddittorio orale, funzionale alla risoluzione delle contestazioni, nel contesto di una udienza appositamente fissata, specie laddove, come nel caso di specie, vengano formulate osservazioni su profili sostanziali afferenti la stessa ammissibilità del piano;

ritenuto pertanto che la soluzione di "ogni contestazione" da parte del GD - nel principio di libertà delle forme che sembra essere restituito dalla locuzione "risolta ogni contestazione" - può avvenire anche in esito ad una fase di contraddittorio orale da espletarsi appunto in una udienza appositamente fissata;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 28 febbraio 2024 ore 11,00;

DISPONE

che la Relazione depositata dal gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile depositata il 15 gennaio 2024, la memoria difensiva dell'avv. Volpe e il presente decreto siano comunicati, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori con le modalità già adottate e ai sensi dell'art. 70 comma I e II CCII;



DISPONE

che il presente decreto (eliminati i dati sensibili) sia pubblicato senza indugio, a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it;

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente e al professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dott. Giuseppe Aprile a cura della Cancelleria.

Palermo, 22 gennaio 2024

Il giudice delegato

Floriana Lupo

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dr.ssa Floriana Lupo**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

